

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 76/A

Il Consiglio Federale

- Visto l'art. 24, comma 2 dello Statuto Federale;
- Ritenuto opportuno un adeguamento normativo agli artt. 53, commi 2 e 4 e 55, comma 2 delle N.O.I.F.;

delibera

di modificare i commi 2 e 4 dell'art. 53 e il comma 2 dell'art. 55 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 SETTEMBRE 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro

Vecchio testo	Nuovo testo
N.O.I.F.	N.O.I.F.
<p align="center">Art. 53</p>	<p align="center">Art. 53</p>
<p align="center">Rinuncia a gare e ritiro od esclusione delle società dal campionato</p>	<p align="center">Rinuncia a gare e ritiro od esclusione delle società dal campionato</p>
<p>2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-2 o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica.</p> <p>4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-2 in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.</p>	<p>2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.</p> <p>4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.</p>
<p align="center">Art. 55</p>	<p align="center">Art. 55</p>
<p align="center">Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore</p>	<p align="center">Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore</p>
<p>2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza.</p> <p>Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste agli artt. 18, 2° comma, lett. b); 23 e 26, 2° comma, del Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p>2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza.</p> <p>Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.</p>